

REGIONE  
ABRUZZO



**SCHEMA  
DI  
CONVENZIONE  
TRA LA REGIONE ABRUZZO  
E  
LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI**

Per la realizzazione del Programma generale d'intervento:  
*“Rete degli sportelli regionali del consumatore”*

*Delibera di Giunta Regionale n. ... del*

**INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI  
ART. 148 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388  
D.D. DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 04/08/2023**

## CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Convenzione tra la Regione Abruzzo e le Associazioni dei Consumatori ed Utenti iscritte nel Registro Regionale di cui all'art. 4 della L.R. n. 53/2010 per la realizzazione del progetto **“Rete degli sportelli regionali del consumatore”**;

### PREMESSO CHE

**VISTA** la legge regionale n. 53 del 10 dicembre 2010 recante “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti”;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” e, in particolare, l'articolo 148 il quale stabilisce che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (comma 1), attraverso la riassegnazione ad un apposito Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (comma 2);

**VISTO** il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 6 maggio 2022 con cui sono state individuate le iniziative da finanziare con le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per gli anni 2022-2024;

**VISTO** l'articolo 7 (Rete degli sportelli Regionali del Consumatore), comma 1 del predetto D.M. 6 maggio 2022 con cui è stata assegnata alla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica del MIMIT – per il biennio 2023-2024 – la somma di € 10.000.000,00 *“per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, in ambito regionale, mediante sportelli aperti ai consumatori”*;

**VISTO** l'art. 9, comma 2, del predetto D.M. 6 maggio 2022 che prevede che con successivi provvedimenti del Direttore Generale della DGMCTCNT si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del presente decreto, mediante l'adozione dei più confacenti strumenti attuativi, tra cui la stipula di convenzioni, l'acquisizione di servizi e l'adozione di decreti con cui disciplinare le modalità di attuazione, gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati;

**VISTO** il D.D. 23 novembre 2021 e s.m.i., adottato in applicazione dell'art. 8 del D.M. 10 agosto 2020, con cui è stata data una prima attuazione alla creazione della Rete degli sportelli regionali del consumatore, rispondendo all'esigenza di avviare in modo sperimentale la strutturazione di una specifica iniziativa relativa agli sportelli per i consumatori;

**TENUTO CONTO** inoltre che l'atto di indirizzo per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 del MIMIT individua, tra le priorità politiche, anche quelle riferite alla tutela dei diritti dei consumatori e utenti, finalizzate, tra l'altro, a potenziare l'attuazione di iniziative di educazione e informazione ai consumatori volte ad incrementare la consapevolezza dei propri diritti;

**VISTA** la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 13 novembre 2020 “nuova agenda europea dei consumatori. Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa economica sostenibile” (COM8UE) 2020/696) che evidenzia anche il ruolo delle iniziative locali di consulenza ai consumatori quale strumento efficace per raggiungere i consumatori più vulnerabili;

**CONSIDERATO** che il D.D. 4 agosto 2023 ritiene opportuno garantire su tutto il territorio nazionale un livello il più possibile uniforme, oltre che omogeneo, di tutela dei consumatori in termini di accesso gratuito alle informazioni, assistenza e consulenza ai consumatori attraverso dei centri distinti e qualificati in materia consumeristica, da individuarsi nelle Associazioni dei Consumatori e Utenti;

**RILEVATA** l'esigenza di continuare e rafforzare la Rete degli Sportelli Regionali del Consumatore già in parte avviata con il D.D. 23 novembre 2021, attraverso il progetto della Regione Abruzzo approvato con DGR n. 91/2022, al fine di garantire la tutela dei consumatori attraverso l'assistenza, l'informazione e l'educazione sull'esercizio dei diritti e dei strumenti riconosciuti dalla normativa regionale, nazionale ed europea;

**VISTO** il D.D. 4 agosto 2023 del MIMIT "Iniziativa a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Articolo 7 del D.M. 6 maggio 2022. Modalità, termini e criteri per il finanziamento della Rete degli sportelli regionali del consumatore" che assegna alla Regione Abruzzo risorse pari ad € 308.195,84, comprensive di oneri per la commissione di valutazione;

**RICHIAMATO** quanto previsto dal punto (20) del paragrafo 2.3 "Sicurezza sociale" della Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) e dalle sentenze della Corte di Giustizia ivi richiamate;

### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **2023** il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

La Regione Abruzzo con sede in L'Aquila Via Leonardo da Vinci,1 (c.f. 80003170661), di seguito nominata Amministrazione, rappresentata, ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 77/1999 dal Dirigente del Servizio Impresa e Finanza, Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo, *domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, presso la sede della Giunta Regionale – Dipartimento SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO, Via Passolanciano n. 75, Pescara.*

E

L' Associazione dei Consumatori ed Utenti .....,  
c.f. ...., iscritta al Registro Regionale di cui all'art. 4 della L.R. n. 53/2010  
nominata di seguito **Associazione**, rappresentata dal legale rappresentante:

<b>NOME E COGNOME Luogo e data di nascita</b>	<b>COD. FISCALE</b>	<b>DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE</b>	<b>INDIRIZZO E SEDE LEGALE</b>

Si conviene e si stipula quanto segue

### CONVENZIONE

#### **Art.1. (Premesse)**

Le premesse fanno parte del presente atto.

**Art.2**  
**(Contenuto convenzione)**

La presente Convenzione attiene alla realizzazione della proposta generale di intervento denominata **“Rete degli sportelli regionali del consumatore”**;

**Art. 3**  
**(Obblighi dell’Associazione)**

L’Associazione si impegna a realizzare l’attività descritta nella proposta generale di intervento denominata **“Rete degli sportelli regionali del consumatore”**.

L’Associazione si impegna a rendersi disponibile ad eventuali controlli da parte dell’Amministrazione.

**Art.4**  
**(Attività e finalità)**

Con l’Intervento denominato: **“Rete degli sportelli regionali del consumatore”** la Regione Abruzzo intende garantire una rete di sportelli aperti al consumatore, quali centri qualificati di assistenza gratuita al cittadino consumatore e utente, che offrono un servizio di tutela, assistenza, supporto e informazione messo in atto dalle Associazioni dei Consumatori e Utenti iscritte nel registro regionale di cui all’art. 4 L.R. 53/2010.

L’Associazione individua lo sportello aperto al consumatore ubicato in  
.....  
.....  
quale sportello oggetto del finanziamento di cui al D.D. 04 agosto 2023.

Lo sportello come sopra individuato garantisce, per tutto l’arco di svolgimento delle attività del Programma, i seguenti requisiti:

- essere aperto al pubblico e liberamente accessibile dai cittadini, anche con difficoltà motorie;
- i giorni di apertura non meno di 2 per sportello a settimana; gli orari di apertura non meno di 4 ore per giorno di apertura;
- accesso ad Internet e ad una casella di posta elettronica intestata al soggetto gestore dello sportello;
- numero telefonico e segreteria telefonica;
- identificazione di un responsabile di sportello ed individuazione dell’esperto legale e del conciliatore disponibile presso lo sportello per il primo inquadramento della questione da parte del consumatore;
- gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo contatto, comprese quelle rese, in sede di primo studio della controversia, dall’esperto legale e dal conciliatore dello sportello. L’assistenza legale nell’ambito di procedimenti giudiziari ed extragiudiziali così come l’attività del conciliatore nell’ambito di procedure di conciliazione non rientrano tra le attività oggetto della proposta di intervento;

- informazione al consumatore che l'attività resa dallo sportello è finanziata o cofinanziata con fondi ex art. 148 della l. 388/200;
- esclusività della sede dedicata allo sportello, con divieto di uso promiscuo con altre attività, siano esse professionali o di altre associazioni diverse dei consumatori, limitatamente all'orario di apertura dello sportello per le sedi messe a disposizione da enti pubblici (la distinzione deve essere percepibile dal consumatore);
- esposizione, all'esterno della sede di una targa che identifichi lo sportello del consumatore e che risulti idonea, a far percepire al consumatore l'esistenza dello sportello;
- registrazione del numero delle richieste e delle pratiche evase con i principali elementi identificativi attraverso la tenuta di un archivio delle richieste di informazioni/e-mail, di un archivio delle pratiche e di un archivio delle conciliazioni;
- messa a disposizione del consumatore della modulistica diretta a rilevare il livello qualitativo e qualitativo di soddisfazione del servizio ricevuto allo sportello;
- adeguata informazione sui siti istituzionali dei soggetti gestori dell'ubicazione degli sportelli e del servizio reso e finanziato ai sensi del D.D. 8 agosto 2023 del MIMIT;
- durata di apertura minima 12 mesi;
- la previsione dei costi totali, con l'indicazione delle risorse finanziarie da assegnare a ciascun sportello con la specificazione di eventuali ulteriori apporti economici;
- specificazione se trattasi di sportello già operativo e finanziato nell'ambito del D.D. 23 novembre 2021.

#### **Art.5**

#### ***(Tempi di realizzazione dell'iniziativa)***

L'iniziativa ha una durata minima di 12 mesi, salvo proroghe previste dal MIMIT.

Per date di avvio e di ultimazione delle iniziative si intendono, rispettivamente, quella del primo atto esecutivo e/o impegno contrattuale e/o titolo di spesa, e dell'ultimo titolo di spesa e/o titolo di pagamento.

Data di inizio attività sportelli aperti al consumatore: 04.10. 2023

Termine di conclusione delle attività degli sportelli aperti al consumatore entro il 04.10.2024, salvo proroga dei termini disposte dal MIMIT.

#### **Art.6**

#### ***(Proroga)***

Data la stringente tempistica e l'esigenza di celerità di attuazione delle attività dettata dal MIMIT, non è prevista una possibile proroga del termine finale, salvo diverse disposizioni che verranno prontamente comunicate.

#### **Art.7**

#### ***(Finanziamento dell'iniziativa)***

La proposta generale di intervento denominata "***Rete degli sportelli regionali del consumatore***", viene interamente finanziata con le risorse assegnate con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 8 agosto 2023. Le risorse totali a disposizione delle Associazioni dei consumatori sono pari ad € 308.195,84, di cui € 2.000,00 per le spese della Commissione di verifica di cui all'art. 13.

All'Associazione dei consumatori e utenti, individuata quale soggetto attuatore degli interventi, sono riconosciute risorse pari ad € 20.413,05 per la realizzazione delle attività di cui allo sportello aperto al consumatore, ripartite per tipologia di spesa, subordinate all'effettiva erogazione delle risorse da parte del MIMIT e conseguente disponibilità delle medesime.

## **Art.8** **(Spese ammissibili)**

Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di pubblicazione del D.D. 8 agosto 2023, e anteriori alla data di ultimazione dell'intervento e devono essere direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi previsti nel programma.

Le spese sostenute per il programma sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenti un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti attuatori le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.

Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, devono recare, in modo chiaro e leggibile, una dicitura del seguente tenore: *“realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Abruzzo con l'utilizzo dei fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy D.M. 6 maggio 2022”*, pena la non ammissibilità delle spese.

Sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, deve essere apposta, in modo chiaro ed indelebile una dicitura del seguente tenore: *Spesa relativa all'intervento “Rete degli sportelli regionali del consumatore” del programma generale della Regione Abruzzo finanziato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del D.M. 6 maggio 2022*”. Per le fatture digitali ed altri titoli di spesa nativi digitali, la dicitura deve essere riportata all'interno del titolo stesso.

I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso il soggetto attuatore/gestore e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione o degli organi preposti.

Sono ammissibili le spese per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento. Le spese devono essere direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi previsti nel programma approvato, chiaramente pertinenti e non devono evidenziare costi incongrui o superflui o eccessivi o comunque non adeguatamente giustificati e devono essere in regola con le vigenti norme previdenziali, contributive e fiscali, ivi comprese quelle relative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Per la realizzazione delle attività di cui al Programma ***“Rete degli sportelli regionali del consumatore”*** sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa sostenute dall'Associazione:

- a) **spese per macchinari, attrezzature, prodotti:** acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso telefoni cellulari), da utilizzare presso le sedi di localizzazione delle attività;
- b) **spese per acquisizione di servizi** relativi a:
  - realizzazione di appositi programmi informatici per la realizzazione di nuovi siti internet, per l'adeguamento di quelli già esistenti, per la realizzazione di strumenti di CRM e simili per la gestione dei contatti con i consumatori e la registrazione delle pratiche;
  - iniziative di comunicazione nonché attività divulgative e di informazione relative alle attività oggetto della proposta comprese quelle necessarie per la promozione dell'orario e dei servizi resi dagli sportelli individuati con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali di qualsiasi genere e natura;

- consulenze professionali e/o prestazioni di lavoro autonomo nel rispetto della normativa vigente, fornite, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario/attuatore, aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto, ovvero, per le professioni non regolamentate, da persone fisiche munite di specifico titolo, di norma di livello universitario, e/o dotati di adeguata e non occasionale esperienza, comprovata dai relativi *curriculum* che devono risultare agli atti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto attuatore o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolto;
- c) **spese di retribuzione del personale:** dipendente dell'Associazione dei consumatori, in qualità di soggetti attuatori, con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso apprendistato professionalizzante, per le prestazioni occasionali con regolare contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente purché detto personale sia utilizzato in via specifica per la realizzazione del programma e venga resa, ai fini dell'ammissibilità delle relative spese, puntuale relazione sull'attività svolta, non possono essere riconosciute quali spese di personale le prestazioni di lavoro autonomo;
- d) **rimborsi spese per i volontari** ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del terzo settore;
- e) **spese generali**, si riferiscono a spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni, buoni pasto del personale dipendente come definito nella lettera c), copertura assicurativa per i volontari e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d). Tali spese sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione nella misura indicata nel D.D. 04.08.23 art. 8 comma 1, lettera f).

In relazione ai costi del personale di cui alla lettera c), le spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.

E' consentita la compensazione tra voci di spesa fino ad un massimo del 20%.

I costi devono essere tutti documentati e verificabili (a fronte del pagamento ci deve essere la documentazione di spesa). I costi, inoltre, devono essere necessari, effettivi, congrui e pertinenti rispetto alla spesa ed alle attività preventivate e realizzate. I costi possono essere rendicontati solo se non coperti da altre fonti di finanziamento pubblico o privato. Le spese rendicontate si dovranno riferire ad attività di potenziamento dello sportello aperto al consumatore, così come individuato.

L'Associazione si obbliga a comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al richiamato art. 3 legge 136/2010, utilizzando, a tale proposito l'allegato modello "A" alla presente convenzione.

## **Art.9** **(spese non ammissibili)**

Non sono ammissibili:

- le spese coperte da altre fonti di finanziamento pubblico o privato;

- le spese di cui all'art. 8, lett. c), della presente convenzione, limitatamente al personale di nuova assunzione, e lettera a) e b) medesimo articolo 8, qualora la prestazione sia resa da una persona fisica o giuridica (in tal caso il riferimento è agli amministratori), rispetto alla quale il legale rappresentante dell'Associazione o i componenti degli organi direttivi, si trovino in diretta posizione di conflitto di interesse, ovvero si trovino in posizione di conflitto di interesse trattandosi di coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il quarto grado;
- i costi incongrui o superflui o eccessivi o comunque non adeguatamente giustificati;
- tutti i costi non ricompresi nell'art. 8 della presente convenzione.

### **Art.10**

#### ***(erogazione e rendicontazione del contributo)***

La concessione e l'erogazione del finanziamento è disposto dal Dirigente pro tempore del Servizio della Giunta Regionale competente in materia di commercio soltanto dopo il trasferimento delle risorse da parte del Ministero dello Sviluppo economico alla Regione e dopo la verifica della disponibilità sull'apposito capitolo di spesa da istituire, del Bilancio Regionale.

Si procederà all'erogazione del contributo, solo all'esito della sottoscrizione della presente Convenzione da parte dell'Associazione, secondo le seguenti modalità:

1. una prima quota a titolo di anticipazione pari al ..... dell'importo del finanziamento assegnato alle Associazioni inserite nel Programma generale di intervento dopo la firma della presente convenzione;
2. una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari al.... del finanziamento per la realizzazione della proposta, previa rendicontazione delle spese sostenute di almeno il 50%, semprechè il MIMIT disponga il trasferimento degli ulteriori fondi, in favore della Regione, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b) del D.D. 23/11/2021;
3. la restante quota a saldo da liquidare successivamente alla verifica della documentazione attestante la conclusione di ciascun intervento trasmessa dall'Associazione e precisamente:
  - a) relazione dettagliata in merito a quanto realizzato che evidenzi, in particolare, i seguenti indicatori di risultato, come risultanti dagli appositi archivi:
    - n. di richieste di informazioni telefoniche/e-mail,
    - numero di pratiche,
    - numero di conciliazioni;
  - b) dichiarazione dell'avvenuta conclusione dell'intervento;
  - c) elenco dettagliato e completo delle spese, di cui all'art. 8 della presente convenzione, con relativa documentazione giustificativa delle stesse;
  - d) attestazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione delle attività, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà dal legale rappresentante dell'Associazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Entro 15 giorni dalla conclusione delle attività, ....., le Associazioni beneficiarie del finanziamento dovranno inviare tramite pec, all'indirizzo [dph007@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph007@pec.regione.abruzzo.it), tutta la documentazione afferente la rendicontazione delle spese sostenute.

Non sono ammesse le spese fatturate o comunque riferibili ad una data anteriore rispetto alla data di avvio del progetto e quelle fatturate/effettuate o pagate successivamente alla data di conclusione del progetto finanziato.

Qualora l'importo rendicontato risulti inferiore all'ammontare complessivo erogato è fatto obbligo al soggetto attuatore di restituire al soggetto beneficiario – Regione Abruzzo la somma in eccesso.

Ogni associazione sarà responsabile delle attività affidategli in progetto e della relativa rendicontazione delle spese. L'erogazione delle somme in anticipo ed a saldo sarà effettuata singolarmente per ogni Associazione.

I costi dovranno essere effettuati entro il termine del ..... salvo proroga disposta dal MIMIT.  
 I mandati dovranno essere prodotti entro la data del .....

**Art.11**  
**(Revoca)**

Il contributo corrisposto per l'intervento è revocato con il conseguente obbligo da parte dell'Associazione della restituzione delle somme già ricevute comprensive degli interessi e della rivalutazione legale qualora:

- le attività non siano state completate entro il termine indicato all'art 5 della presente convenzione;
- si riscontri la mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle oggetto del Programma approvato;
- si rinvenga il mancato rispetto, per lo sportello interessato, dei requisiti minimi previsti all'art. 4 della presente convenzione;
- vi sia la negativa valutazione, anche a seguito delle verifiche di cui all'art. 13 del D.D. 04.08.23 delle attività realizzate e delle spese sostenute;
- invio di documentazione relativa al monitoraggio e/o rendicontazione incompleta o comunque confusa e lacunosa, tale da determinare più di una richiesta di chiarimenti e/o integrazioni per la medesima annotazione;
- venga accertato il mancato rispetto di uno solo degli articoli di cui al presente provvedimento.

**Art.12**  
**(Attività di vigilanza monitoraggio e rendicontazione)**

L'attività di vigilanza e rendicontazione verrà effettuata dal Servizio della Giunta Regionale competente in materia di commercio, che provvederà al controllo della documentazione prodotta dalle Associazioni relativa alle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento sia nella fase relativa alle anticipazioni che conclusiva.

Le verifiche in ordine alle attività svolte ed ai costi sostenuti sono effettuate adottando i criteri, gli indicatori e le scadenze indicate nel programma d'intervento.

L'attività di monitoraggio è effettuata, attraverso idonee procedure di controllo presso gli sportelli dell'Associazione.

I soggetti attuatori si impegnano ad inviare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali nonché un riepilogo della spesa sostenuta dalla data di avvio delle attività fino al ..... con invio della relativa documentazione all'ufficio competente entro e non oltre il .....

Relativamente a ciascun sportello finanziato andranno valorizzati i seguenti indicatori di risultato:

<b>Associazione:</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Documentazione a supporto</b>
Numero di sportelli:		Generalità degli sportelli
Per ciascuno sportello aperto finanziato	- numero di richieste presso lo sportello	Archivio delle richieste informazioni/e-mail
	- numero di informazioni telefoniche/e-mail	
	- numero di pratiche evase	Archivio delle pratiche
	- numero totale di conciliazioni: di cui n.....finanziate dal MIMIKT tramite l'"Avviso conciliazioni paritetiche"	Archivio delle conciliazioni

	- altro (specificare ad. Esempio il grado di soddisfazione dei consumatori per i servizi ricevuti, ecc.)	

**Art.13**  
***(Pubblicità)***

Ai sensi dell'art. 1 commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e s.m.i. le Associazioni dei consumatori sono tenute alla pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet ai sensi della suddetta normativa dei contributi ricevuti ai sensi del D.D. 04.08.2023 e della D.G.R. n....., sotto la voce "Iniziativa a vantaggio dei consumatori – bando Regioni ex art. 7 D.M. 6 maggio 2022 – Regione Abruzzo", il cui adempimento sarà oggetto di verifica.

I soggetti attuatori, al fine di garantire la massima diffusione delle iniziative per un maggiore coinvolgimento e ricadute positive delle stesse, avranno cura di rendere visibili e aggiornare gli aspetti informativi dell'iniziativa tramite sito internet o eventuali social network.

**Art.14**  
***(Durata della Convenzione)***

La presente Convenzione è da ritenersi in vigore dalla data di stipula fino al termine necessario per la realizzazione degli interventi, previsto all'art 4.

La Convenzione può essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti.

**Art.15**  
***(Risoluzione della Convenzione)***

L'eventuale mancato rispetto di una sola delle disposizioni della presente convenzione è segnalato dall'Amministrazione che ha facoltà di risolvere unilateralmente la Convenzione nel caso in cui non vengano fornite entro 20 gg adeguati chiarimenti.

**Art.16**  
***(Controversie)***

In caso di controversie è competente il Foro di L'Aquila, con espressa rinuncia di qualsiasi altro Foro.

Per la Regione Abruzzo  
Dirigente del Servizio

Per l'Associazione

INTESTAZIONE ASSOCIAZIONE

Allegato "A" alla convenzione

Oggetto: Comunicazione dati art. 3 Legge 136 del 13/08/2010. Tracciabilità flussi finanziari.  
Ai sensi dell'art 3 della legge n.136/2010.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di rappresentante legale dell'Associazione  
\_\_\_\_\_ P.IVA/C.F. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di  
dichiarazioni non veritiere

**DICHIARA**

**1)** che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento  
delle spese sostenute per la realizzazione della proposta "*Tutela dei consumatori e utenti  
attraverso il potenziamento degli sportelli regionali aperti al consumatore*", sono:

Banca \_\_\_\_\_

C/C \_\_\_\_\_

PAESE	CIN	ABI	CAB	NUMERO DI CONTO CORRENTE

**2)** che le persone delegate ad operare su di esso sono

	C.F.	
	C.F.	

**3)** di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge  
13/08/10 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

**4)** di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma \_\_\_\_\_

Si allega documento d'identità \_\_\_\_\_